

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCILE (APS)
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD)
"MAGLIANELLO ALTO A.P.S. - A.S.D."

ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"MAGLIANELLO ALTO Associazione di Promozione Sociale - Associazione Sportiva Dilettantistica", abbreviato "MAGLIANELLO ALTO APS-ASD", "MAGLIANELLO A. APS-ASD"; da ora in avanti denominata "associazione".

L' associazione ha sede legale nel Comune di Rieti, Piazza della Parrocchia Snc fraz. Di Maglianello Alto ed ha durata illimitata. L'associazione può istituire sedi operative decentrate in tutto il territorio nazionale, potrà stabilire la propria sede legale presso qualsiasi altro recapito sul territorio nazionale. Il cambio di sede legale non costituisce modifica statutaria. L'Associazione prosegue gli scopi e le attività dell'Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva Maglianello Alto, costituitasi nel mese di Maggio del 2003.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale ed apolitica, e persegue finalità sportive, culturali, artistiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quale attività di interesse generale ai sensi della normativa sul terzo settore, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. Essa intende operare come Ente del Terzo Settore (ETS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

In particolare l'associazione svolge attività di promozione della Cultura e dell'Arte in genere, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, di mutualità, di produzione, di scambio di beni e di servizi.

L' Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere d), f), g), h), i), k), l), t) e z) dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e precisamente:

- Curare l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- Organizzazione, produzione e gestione di attività culturali o ricreative, artistiche, sportive, eventi di particolare interesse sociale, rivolte anche alle comunità giovanili;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal CONI, così come individuate nel presente statuto;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Formazione Universitaria e Post Universitaria;

Laura Silvestri

Andrea Rossi
Monica Micheli

Robi Lucic
Ladislav Ivetic

Marika Guber
Evelina
[Signature]

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

La Associazione, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra, eserciterà inoltre le seguenti attività:

- Promuovere, organizzare e svolgere eventi, concorsi, gare e campionati sportivi;
- Svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri associati;
- Sviluppo di percorsi volti a migliorare la fruizione da parte del pubblico di ogni età ed estrazione, quale momento di aggregazione e promozione sociale, integrandolo con il patrimonio architettonico, paesaggistico e monumentale intento allo sviluppo del turismo culturale;
- Ricerca, documentazione ed elaborazione di memorie, documenti, notizie, dati, audiovisivi, per promuovere il valore culturale e storico dell'Arte in genere, ivi inclusa la tradizione nazionale, dalle origini ad oggi;
- Organizzazione di fiere, sagre, festivals, percorsi e tutto ciò che sia a carattere enogastronomico;
- Organizzazione di tutte quelle altre iniziative ed incombenze che venissero ad essa attribuite per legge o altre norme;
- Creazione di unità di intenti con le altre organizzazioni di settore, altra attività diretta a formare, diffondere suscitare e sostenere le attività aventi le finalità di cui sopra.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e rivolte alla promozione ed alla diffusione della Cultura e dell'Arte in genere:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- organizzare e gestire l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte di attività, con studi specifici di consulenze legali, fiscali, tributarie, del lavoro e delle consulenze in genere necessarie al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- partecipare ad organizzazioni, associazioni, federazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'ente medesimo; l'ente potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli enti anzidetti;
- promuovere, produrre e organizzare eventi, produzioni, spettacoli, manifestazioni, audiovisivi, convegni, gare, campionati, incontri, festivals, reti, corsi di formazione, procedendo alla pubblicazione di relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'associazione, gli operatori ed il pubblico;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di produzione e commercializzazione, anche in ambito audiovisivo, in quello dell'editoria ed in quello enogastronomico. Svolgere attività nell'ambito della diffusione televisiva, radiofonica, social, internet, streaming e world wide web;

Laura Silvestri

Andrea Rossi
Maurizio Pizzetti

Chiara Zucchi
Gabriele Pizzetti

Marta Giamberini
Enzo Ricci

[Signature]

- svolgere attività di editoria in ambito culturale, sportivo, dei media, musicale, librario, giornalistico ed in genere in tutti gli ambiti utili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche e organismi (associazioni, imprese, organizzazioni, etc) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza. Le cariche sociali sono assegnate a persone fisiche per cui ogni Organismo o socio potrà delegare un solo rappresentante all'interno dell'Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) completa di tutti i dati dell'organismo richiedente e del legale rappresentante dello stesso. Per le persone fisiche la domanda da presentare al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) dovrà essere completa di tutti i dati del richiedente.

Al momento della presentazione della domanda di ammissione i richiedenti dovranno aver preso visione e dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo l'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo ad eccezione di deleghe di rappresentanza.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni sociali organizzate e promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci

Laura Silvestri

Andrea Rossi
Manno Mollath

Robi Zuc
Selvina Mollath

Maria Gubani
Enrici
P. R.

e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca intenzionalmente danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e ratificata mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della scadenza dello stesso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;
- il Revisore legale dei conti, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria;

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta alla mail o la chat che l'associato indicherà nella richiesta di adesione, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, comunicata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione può anche avvenire tramite la sola affissione nella bacheca della sede dell'Associazione. L'affissione deve avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da

Laura Silvestri

Andrea Rossi
Lorenzo Virelli

Chiara Zucchi
Roberto Mottola

Marco Guter
Eduardo

almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario, i consiglieri e dove necessario il tesoriere) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva la rendicontazione di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati, ai sensi dell'art. 5) del presente statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre/quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

ART. 8

Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. In particolare, e tra gli altri, sono compiti dell'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre la rendicontazione dell'esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati, ai sensi dell'art. 5) del presente statuto;
- deliberare l'ammissione di soci ad Honorem;
- deliberare la nomina di un Direttore Generale che può essere scelto all'interno del Consiglio Direttivo o tra i soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici), nominati dall'Assemblea per la durata di 2 (due) anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero

Laura Silvestri

Andrea Rossi
Marco Miliute

Roberto Lina
Adolfo Motta

Marika Giffari
Emilio Pini
Pini

indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo persone fisiche con delega da parte di un amministratore eletto, purchè sia presente nella lista dei votanti e/o candidati previa precedente approvazione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, atteso che il registro sia già operativo, devono avviare le pratiche per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Propone uno o più vice presidenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne acquisisce le funzioni in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10

Segretario E Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Laura Silvestri

Andrea Rossi
Marco Mella

Robi Lino
Alessandro Mella

Monica Giffoni
Emilio Delia
[Signature]

ART. 11

Organo di Controllo - Revisore dei Conti

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000 (quindicimila) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione), viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Laura Silvestri

Andrea Rossi
Lorenzo Mucchetti

Paolo Lave
Lucretia Motta

Marta Gubini
Enrico Alberti
[Signature]

ART. 15

Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura

dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo.

ART. 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Laura Silvestri

Andrea Rossi
Piero Zucchi
Michele Motta
Piero Motta

Marco Gubbi
Eduardo Galli
[Signature]

ART. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni di legge o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

Rinvio

Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Maglianello Alto (RI), 14 novembre 2021

Firme

Monika Gufus

Robi Luc

Andrea Rossi

Laura Silvestri

Ennio E. deli

Luigi Motta

Marco Motta

Simone Motta